

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 78/8188/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI AIRASCA –
VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Airasca:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G. R. n. 33-06091 del 23/05/2002;
- ha approvato con Deliberazione C.C. n. 52 del 20/11/2003 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 48 dell' 11/12/2014 il progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 10/03/2015 (pervenuto l' 11/03/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;
(*pratica n. VP/004/2015*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.501 abitanti nel 1971, 3.037 abitanti nel 1981, 3.252 abitanti nel 1991, 3.545 abitanti nel 2001 e 3.819 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in crescita costante, dopo il raddoppio degli abitanti avvenuto nel decennio '71-'81;
- superficie territoriale di 1.574 di pianura con pendenze inferiori al 5%; in riferimento alla Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 845 ettari in Classe II[^] (pari al 54% del territorio comunale); è, inoltre, caratterizzato dalla presenza di 28 ettari di aree boscate;

- sistema produttivo: appartiene ad un Ambito produttivo di II[^] Livello ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.t.A. del PTC2;
- è compreso nell'Ambito 13 di approfondimento sovracomunale "AMT – S.O.", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 come Ambito di diffusione urbana (art. 21-22 N.d.A.);
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.t.A. del PTC2;
- è individuato dal PTC2 come "*centro storico di tipo C, di media rilevanza*" ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 23 denominata "*Colle di Sestriere*" (ora di competenza regionale nella tratta Torino-Pinerolo-Colle di Sestriere), dalla S.P. n. 139 e dalla S.P. n. 146;
 - il Comune è interessato dai progetti di viabilità n. 58 "*Allargamento e costruzione sovrappasso ferr. - Tipologia: preliminare - SP.39 tratto tra Airasca e Volvera*" e n. 72 "*Variante alla Sp.139 ad Airasca - Collegamento con la PV. di Cuneo - Tipologia: studio - dalla rotonda con la SS.23 alla SP.139 a sud di Airasca*", di cui alla Tavola n. 4.3 del PTC2;
- è presente una Stazione ferroviaria da cui diparte la linea ferroviaria Torino-Airasca-Pinerolo-Torre Pellice e la linea del Sistema Ferroviario Metropolitano Ciriè-Lingotto-Pinerolo;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche: Rio Essa, Rio Ritorto e Torto, Torrente Chisola;
 - il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Bacino del fiume Po individua la presenza di 66 ettari di territorio comunale in Fascia B e di 17 ettari in fascia C; esiste un limite di progetto della lunghezza di 2,3 km;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 588 ettari inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
- una porzione del territorio comunale è interessata dalle "*Fasce perifluviai*" e dai "*Corridoi di connessione ecologica*" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2;

- è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e le successive Deliberazioni Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 48 del 11/12/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- la modifica all'art. 41 bis delle N.T.A. del P.R.G.C. "*Aree agricole intercluse e/o ai margini del sistema insediativo con presidio esistente o funzionali ad insediamenti esistenti – (A.P.I.P.)*" e più specificatamente l'introduzione di chiarimenti sulle regole che definiscono la realizzazione delle residenze rurali, l'eliminazione della limitazione prevista dalle attuali norme di P.R.G.C. di considerare le SUL per le abitazioni rurali all'interno delle SUL ammesse nelle singole zone "*A.P.I.P.*", mantenendo comunque la necessità di computare tali superfici nel rapporto di copertura massimo;
- la possibilità, per l'area "*A.P.I.P. 4*", di ampliare le SUL per strutture necessarie alla conduzione delle attività agricole, dagli attuali 2.500 mq a 5.500, senza modifiche al rapporto di Superficie Coperta;
- l'individuazione di una nuova strada vicinale come strada di Piano regolatore, con la funzione di dare accesso ai fondi agricoli che si trovano a Sud della circoscrizione di Airasca;
- la modifica alla perimetrazione delle aree di salvaguardia di due pozzi dell'acquedotto, a seguito della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 33 del 14/02/2014 a titolo "*Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati pozzo 2 – cod. univoco TO-P-03407 – e pozzo 2 bis – cod. univoco TO-P-03406 - ubicati in Via della Maniga del Comune di Airasca*";

dato atto che:

- ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 48 dell'11/12/2014 di adozione della Variante: contiene "*la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale*" **ma non contiene** "*il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma*"

5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 65 del 30/06/2014, con Determinazione n. 1 del 29/09/2014 ha escluso la Variante dall'assoggettamento al procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino (ora Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana) prot. n. 047239/2014/LB6 del 18/03/2014;

consultato il Servizio Programmazione Viabilità della Città Metropolitana in data 24/03/2015;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che "*il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto*";

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- "*il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46*" della citata legge n. 56/2014;

- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia”;*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano” ;*

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *“contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

constatato che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/04/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 17/03/2015;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Airasca, adottato con deliberazione C.C. n. 48 dell'11/12/2014, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3

dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Airasca per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 08/04/2015

per il Sindaco della Città Metropolitana
(on. *Piero Fassino*)
il Vicesindaco della Città Metropolitana
(avv. *Alberto Avetta*)

(F.to in originale)